C/2026/5775

6.11.2026

Avviso di apertura di un'inchiesta di salvaguardia relativa alle importazioni di determinate sostanze chimiche per la resina di polietilene tereftalato

(C/2026/5775)

La Commissione europea («Commissione») ha ricevuto dagli Stati membri una domanda di apertura di un'inchiesta di salvaguardia. L'analisi delle informazioni fornite nella domanda ha rivelato un considerevole aumento delle importazioni di determinate sostanze chimiche per la resina di polietilene tereftalato (PET), dimostrando che esistono elementi di prova sufficienti del fatto che l'evoluzione delle importazioni può rendere necessario il ricorso a misure di salvaguardia. La Commissione ha pertanto deciso di avviare un'inchiesta di salvaguardia a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]) e dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]).

1. **PRODOTTO OGGETTO DELL'INCHIESTA**

Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito dai segmenti di seguito indicati:

— polietilene tereftalato (PET), con un indice di viscosità uguale o superiore a 78 ml/g, attualmente classificato con il codice NC 3907 61 00;

— acido tereftalico (TA) e suoi sali, attualmente classificato con il codice NC 2917 36 00;

— glicole etilenico (etandiolo), denominato anche glicole monoetilenico (MEG), attualmente classificato con il codice NC 2905 31 00;

— acido isoftalico purificato (PIA) (solitamente classificato con il numero CE: 204-506-4 e il numero CAS: 121-91-5), attualmente classificato con il codice NC ex 2917 39 85 (codice TARIC 2917 39 85 70).

Il MEG, il TA e il PIA sono le sostanze più utilizzate nella produzione di PET, che a sua volta è principalmente utilizzato nella produzione di imballaggi, in particolare bottiglie. In linea con la descrizione del codice NC 3907 61 00, nell'ambito dell'inchiesta sono inclusi il PET vergine, il PET riciclato e il polietilene tereftalato glicole (PET-G) ([3]).

2. **AUMENTO DELLE IMPORTAZIONI E PREGIUDIZIO**

L'analisi delle informazioni fornite nella domanda indica che le importazioni totali di sostanze chimiche per la resina di PET sono aumentate da 2,12 milioni di tonnellate nel 2021 a 2,70 milioni di tonnellate nel 2025, il che corrisponde a un aumento del 27 % in tale periodo. Nello stesso periodo il rapporto tra importazioni e consumo è aumentato dal 27 % nel 2021 al 40 % nel 2025, con un aumento del 52 %, mentre il rapporto tra importazioni e produzione dell'Unione è passato dal 30 % nel 2021 al 62 % nel 2025, con un aumento del 105 %.

L'aumento delle importazioni sembra essere il risultato di sviluppi imprevisti quali una maggiore capacità produttiva nei paesi terzi e il conseguente rischio di un ulteriore aumento delle importazioni nel mercato dell'Unione. La capacità inutilizzata esistente, stimata di circa 67,84 milioni di tonnellate a livello mondiale, supera del 917 % il consumo dell'Unione e comporterebbe probabilmente un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione, anche se solo una parte di tale capacità fosse reindirizzata verso il mercato dell'Unione. Molti mercati ne stanno inoltre impedendo l'accesso a seguito dell'adozione, negli ultimi anni, di misure di difesa commerciale da parte di una serie di paesi terzi.

Esistono inoltre elementi di prova sufficienti a dimostrare che i volumi di tali importazioni hanno arrecato o minacciano di arrecare un considerevole deterioramento generale della situazione dell'industria dell'Unione in base agli indicatori economici specificati all'articolo 9 del regolamento (UE) 2015/478 e all'articolo 6 del regolamento (UE) 2015/755. Tali elementi di prova evidenziano in particolare che le importazioni dei prodotti in esame hanno avuto, tra l'altro,

([1]) Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16).
([2]) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33).
([3]) Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea, C/2025/6087 del 10 novembre 2025 (GU C, C/2025/6087, 10.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6087/oj).

ripercussioni negative sulla quota di mercato dei produttori dell'Unione. Ciò ha esercitato una considerevole pressione sui volumi di vendita dell'industria dell'Unione, determinando un livello di profitto basso o negativo. L'industria dell'Unione rimane vulnerabile a un ulteriore aumento delle importazioni, probabilmente imminente, in particolare data la sovraccapacità complessiva del mercato mondiale. L'inchiesta esaminerà la situazione dell'industria dell'Unione, anche sulla base dei più recenti sviluppi, come l'eventuale diversione degli scambi dovuta alla chiusura dei mercati di paesi terzi a causa di misure di difesa commerciale.

3. **PROCEDURA**

Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta, la Commissione avvia un'inchiesta in conformità all'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/478 e all'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/755.

L'inchiesta stabilirà se, a seguito di sviluppi imprevisti, i prodotti in esame sono importati nell'Unione in quantitativi talmente accresciuti e/o a condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare un grave pregiudizio ai produttori dell'Unione.

3.1. **Risposte al questionario e comunicazioni scritte delle parti interessate**

Per ottenere le informazioni necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione raccoglierà le risposte al questionario dai produttori, dalle associazioni di produttori, dagli importatori, e dagli utilizzatori del prodotto in esame nell'Unione. I questionari saranno pubblicati il giorno della pubblicazione del presente avviso sul sito web della direzione generale del Commercio e della sicurezza economica. I questionari compilati devono pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tutte le parti interessate, compresi i produttori esportatori, gli importatori, gli utilizzatori del prodotto in esame, le loro associazioni, e le rappresentanze di paesi terzi sono invitate a rendere note le loro osservazioni per iscritto e a fornire informazioni ed elementi di prova. Le osservazioni scritte, in forma libera, devono pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Le parti interessate possono manifestarsi contattando la Commissione, di preferenza per posta elettronica, immediatamente ma solitamente entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Si può non tener conto delle osservazioni e informazioni presentate dopo tali termini.

3.2. **Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza**

Le informazioni trasmesse alla Commissione devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza, per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «*Sensitive*» («Sensibile») ([4]). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la propria richiesta di trattamento riservato.

Le parti che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/478 e dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/755, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «*For inspection by interested parties*» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente particolareggiato da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato e deve pervenire alla Commissione contemporaneamente alla versione «sensibile».

([4]) Un documento «sensibile» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/478 del Consiglio, dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/755 e dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia. Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non tener conto di tali informazioni, a meno che la correttezza di tali informazioni non possa essere adeguatamente dimostrata in base a fonti attendibili.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le procure in forma scannerizzata. Utilizzando la piattaforma TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «**CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE**» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio e della sicurezza economica: https://europa.eu/!7tHpY3. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite la piattaforma TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite la piattaforma TRON.tdi, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio e della sicurezza economica
Direzione G, Unità G5
Ufficio: CHAR 04/039
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi

E-mail: TRADE-SAFEGUARD-PET@ec.europa.eu

3.3. **Audizioni**

Conformemente all'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/478 e all'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/755, le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

4. **CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI**

Le parti interessate che hanno presentato osservazioni o informazioni o chiesto un'audizione in conformità all'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/478 e all'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/755, nonché i rappresentanti dei paesi esportatori, possono, previa richiesta scritta, consultare tutte le informazioni messe a disposizione della Commissione in relazione all'inchiesta, eccetto i documenti interni elaborati dalle autorità dell'Unione o dei suoi Stati membri, a condizione che tali informazioni siano pertinenti per la presentazione delle loro argomentazioni, non siano riservate ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/478 o dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/755 e siano usate nell'inchiesta dalla Commissione. Le parti interessate manifestatesi possono comunicare alla Commissione le loro osservazioni circa le suddette informazioni, che possono essere prese in considerazione nella misura in cui sono sostenute da elementi di prova sufficienti.

5. **OMESSA COLLABORAZIONE**

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli l'inchiesta in modo rilevante, si possono elaborare conclusioni in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/478 o all'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/755. Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

6. **CONSIGLIERE-AUDITORE**

Il consigliere-auditore funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore. In linea di principio tali interventi saranno limitati alle questioni emerse nel corso del presente procedimento.

Le domande di intervento del consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. In linea di principio il calendario indicato al punto 3.1 del presente avviso per le comunicazioni alla Commissione si applica mutatis mutandis alle domande di intervento del consigliere-auditore. Se tali domande vengono presentate senza rispettare i calendari pertinenti, il consigliere-auditore può anche esaminare i motivi di tali domande tardive, tenendo in debito conto l'interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell'inchiesta.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio e sicurezza economica: https://policy.trade.ec.europa.eu/contacts/hearing-officer_it.

7. **CALENDARIO DELL'INCHIESTA**

La Commissione, se ritiene necessarie le misure, adotta le necessarie decisioni a tal fine, conformemente al capo V, rispettivamente del regolamento (UE) 2015/478 e del regolamento (UE) 2015/755, entro nove mesi dalla data dell'avvio dell'inchiesta, a meno che non sussistano circostanze eccezionali, nel qual caso tale periodo può essere prolungato al massimo di altri due mesi. Se il periodo è prolungato, la Commissione pubblicherà un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, indicando la durata del prolungamento e le relative ragioni.

8. **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]).

Un'informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio e sicurezza economica: https://europa.eu/!vr4g9W.

([5]) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).